

# LINEE GUIDA

PER LA

# PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA DI CITAZIONE DI NORME UNI  
AFFERENTI AL SETTORE DELLA  
QUALIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI



**uni**  
UN MONDO FATTO BENE



© UNI - Ente Italiano di Normazione  
Via Sannio 2 - 20137 Milano  
Telefono 02 700241  
[www.uni.com](http://www.uni.com) - [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

Tutti i diritti sono riservati.  
I contenuti possono essere riprodotti o diffusi  
a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione e redazione dei  
testi a cura di UNI.

Il presente documento è stato elaborato dalla  
Cabina di Regia "Professioni" di UNI e approvato e  
dalla Giunta Esecutiva UNI in data 5 ottobre 2023.

Immagini da Freepik, Unsplash e Pexels.

Data di pubblicazione: 17 gennaio 2024

# 1. Introduzione

## 1.1. Premessa

L'interesse e l'attenzione per il sistema della normazione tecnica nell'ambito della qualificazione delle figure professionali sono cresciuti costantemente negli anni, in ambito internazionale, europeo e nazionale. In Italia, la *milestone* storica della L. 4/2013 "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini, albi o collegi*", ha introdotto (1) un canale preferenziale per le associazioni in materia di autoregolamentazione volontaria per mezzo delle norme UNI<sup>1</sup> e (2) un chiaro riferimento alla certificazione accreditata ai sensi del Reg. EU 765/2008 anche in questo settore (pur non escludendo riferimenti a norme tecniche anche per figure professionali non afferenti alla L. 4/2013)<sup>2</sup>.

Per poter sfruttare pienamente le potenzialità insite nel quadro normativo citato, tuttavia, è indispensabile utilizzare in modo corretto e consapevole gli strumenti messi a disposizione dalla "Infrastruttura per la Qualità Italia" (IQ) rappresentata, nel caso di specie, dai sistemi della normazione tecnica, dell'accreditamento e della valutazione della conformità (escludiamo per il caso in parola, per ovvi motivi, il riferimento alla metrologia).

Nonostante i progressi compiuti nella diffusione della cultura della Qualità nell'ultimo decennio, resta ancora difficile riportare correttamente ed efficacemente, in un Disegno di Legge, in un Decreto, o in un bando pubblico i requisiti relativi alla qualificazione e certificazione della figura professionale.

Questo documento è stato redatto dalla Cabina di Regia "Professioni" di UNI e approvato dalla Giunta Esecutiva in data 05 ottobre 2023, per facilitare il richiamo alla qualificazione a norma

UNI e alla certificazione accreditata nelle succitate pubblicazioni da parte delle Istituzioni competenti, offrendo un supporto pratico, utile anche ai fini della citazione puntuale della norma e dei suoi requisiti, tenendo conto dell'attuale quadro normativo di riferimento.

## 1.2 Cos'è la normazione tecnica

La normazione tecnica è quell'attività che studia, elabora, approva e pubblica documenti di applicazione volontaria – norme tecniche o *standard* – che definiscono "come fare bene le cose", garantendo prestazioni certe di qualità e sicurezza, per materiali, prodotti, processi, servizi, persone (professionisti) e organizzazioni al fine di supportare la crescita economica, il progresso sociale, la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità, della salute e della sicurezza e la valorizzazione dell'innovazione nel rispetto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e nell'attuazione di pratiche coerenti con la corretta interpretazione etico-normativa.

La normazione può aiutare, con soluzioni condivise, gli ambiti economici e sociali privi di riferimenti cogenti, nonché semplificare il quadro regolamentare con appropriate integrazioni applicative. La sinergia più corretta e auspicabile tra norme e leggi è la co-regolamentazione, nella quale il legislatore affida alla normazione la definizione degli elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi obbligatori, ma la scelta di applicare o meno le norme negli ambiti regolamentati per legge resta sempre volontaria, a meno che ciò non sia espressamente prescritto. Un modello il cui massimo successo è nell'ambito delle Direttive europee "Nuovo Approccio", secondo le quali il ricorso alle norme tecniche europee armonizzate costituisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti a Marchio CE per la loro libera circolazione nel Mercato Unico.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 6 della L. 4/2013 sono applicabili tutte le norme pubblicate/adottate/recepite da UNI in ambito professioni: norme UNI, norme UNI ISO, norme UNI EN e norme UNI EN ISO.

<sup>2</sup> Si ricorda, infatti, che non tutte le norme UNI destinate alla qualificazione delle figure professionali sono riconducibili al contesto della L. 4/2013.

L'attività di normazione italiana è vigilata dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, e sono numerosi i Ministeri e le altre Istituzioni dello Stato che hanno rapporti continuativi con UNI, anche tramite la partecipazione agli organi di *governance*.

La normazione favorisce l'innovazione perché definisce il quadro di riferimento all'interno del quale si sviluppano i nuovi prodotti e mercati, diffondendo conoscenza e trasferendo tecnologia, in una rete di rapporti tra le imprese e la ricerca, pubblica e privata.

La normazione è una piattaforma multi-stakeholder di conoscenza tecnica in cui le norme sono messe a punto dalle risorse migliori del Paese (quasi 8.000 esperti suddivisi in 1.100 organi tecnici) che condividono conoscenze e valori, per trovare – tramite un processo democratico, indipendente, consensuale e volontario – risposte che non siano un compromesso al ribasso per accontentare tutti, bensì il “riconoscimento ragionato” della soluzione migliore che crea valore a beneficio di tutti.

In Italia l'attività di normazione è svolta da UNI – Ente Italiano di Normazione<sup>3</sup> ai sensi del Regolamento (UE) 1025/2012 e del Decreto Legislativo 223/2017. UNI rappresenta l'Italia rispettivamente in CEN (livello europeo) e ISO (livello mondiale).

### 1.3 Cos'è l'accreditamento

In base alla definizione della UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020, l'accreditamento è una *attestazione di terza parte, relativa ad un organismo di valutazione della conformità, che comporta la dimostrazione formale della sua competenza, imparzialità e costante e coerente funzionamento, nell'esecuzione di specifiche attività di valutazione della conformità.*

L'accreditamento assicura che gli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e i laboratori di prova e taratura, abbiano tutti i requisiti richiesti dalle norme per svolgere attività di valutazione della conformità.

L'accreditamento è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante *super partes*, della competenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura.

Nel mondo, l'accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011. All'interno dell'Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità.

In Italia l'Ente Unico di accreditamento designato dal governo è Accredia.

### 1.4 Cos'è la valutazione di conformità accreditata

Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie, mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prova e di taratura.

L'accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.

<sup>3</sup> Con la sola esclusione dell'elettronica ed elettrotecnica.

**UNI 11511:2020**

Attività professionali non regolamentate -  
Tributarista/Consulente Tributario - Requisiti  
di conoscenza, abilità e competenza



**UNI 10459:2017**

Attività professionali non regolamentate -  
Professionista della security - Requisiti di  
conoscenza, abilità e competenza

## 2. Esempi di citazioni di norme, rischi e opportunità

Di seguito si riportano alcuni esempi di citazioni di norme e relativi profili di rischio/opportunità:

### 2.1 TRIBUTARISTI

*Norma:* **UNI 11511:2020** “Attività professionali non regolamentate - Tributarista/Consulente Tributario - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

*Citazione:* richiamata all'art. 63 del DPR 600/1973, modificato dal Decreto Legge 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

(( Art. 6 bis

#### *Rappresentanza e assistenza dei contribuenti*

*1. ALL'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 **certificati** e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4». ))*

Figura 1: art. 6 bis del Decreto Legge 193/2016 che modifica l'art. 63 del DPR 600/1973

*Punti di forza della citazione:*

- oltre alla qualificazione a norma UNI si fa specifico riferimento alla certificazione a norma UNI ai sensi della L. 4/2013;
- la citazione è “non datata” (non riporta l'anno di pubblicazione della norma ma solo il numero identificativo) di conseguenza non sarà necessario modificare la citazione a seguito della revisione della norma.

## 2.2 PROFESSIONISTI DELLA SECURITY

*Norma:* **UNI 10459:2017** "Attività professionali non regolamentate - Professionista della security - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

*Citazione:* richiamata nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 n. 115, nel Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010 n. 269, nel Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 24 febbraio 2015.

1. Il titolare della licenza, l'istitutore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- \* diploma di scuola media superiore;
- \* aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
- \* ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
- \* per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'istitutore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI **10459:1995** "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale".

Figura 2: Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269

*Punti di debolezza della citazione:*

- norma datata, in caso di revisione della norma la citazione decadrebbe;
- non viene citata la certificazione;
- si fa impropriamente riferimento al "possesso di un profilo professionale".

2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni:

- a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891;
- b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518;
- c) per la figura del professionista della security: UNI **10459**;
- d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.

Figura 3: Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, n. 115

*Punti di forza della citazione:*

- si fa specifico riferimento alla certificazione a norma UNI;
- la citazione è “non datata” (non riporta l’anno di pubblicazione della norma ma solo il numero identificativo) di conseguenza non sarà necessario modificare la citazione a seguito della revisione della norma.

Art. 1  
*Ambito di applicazione*


1. Il presente disciplinare ha lo scopo di rendere omogenee ed armonizzare le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 giugno 2014, n.115, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero dell’Interno 269/2010 e dei relativi Allegati A, B, C, D, E, F ed F1 ed alle norme UNI, CEI, EN di riferimento, in particolare:

- a) UNI 10891: per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi;
- b) UNI 11068, EN 50518: per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza;
- c) UNI 10459: per la figura del professionista della security.

**Figura 4: Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 24 febbraio 2015**

*Punti di forza della citazione:*

- si fa specifico riferimento alla certificazione a norma UNI;
- la citazione è “non datata” (non riporta l’anno di pubblicazione della norma ma solo il numero identificativo) di conseguenza non sarà necessario modificare la citazione a seguito della revisione della norma.



**UNI 11591:2022**

Attività professionali non regolamentate  
- Figure professionali operanti nel campo  
della traduzione e dell'interpretazione -  
Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia  
e responsabilità




**UNI CEI 11339:2009**

Gestione dell'energia - Esperti in gestione  
dell'energia - Requisiti generali per la  
qualificazione

## 2.3 INTERPRETI DI LINGUA DEI SEGNI

*Norma:* **UNI 11591:2022** “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell’interpretazione - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”.

*Citazione:* richiamata nel DPCM 10 gennaio 2022, art. 1, comma 2 - Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile.



2. La professione di interprete di cui al comma 1, è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all’art. 2, ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell’art. 9 della medesima legge.

Figura 5: DPCM 10 gennaio 2022, art. 1, comma 2

*Punti di forza della citazione:*

- si fa riferimento alla certificazione a norma UNI.

*Punti di debolezza della citazione:*

- indirettamente si mettono sullo stesso piano le attestazioni rilasciate dalle associazioni ai sensi degli artt. 7-8 della L. 4/2013 e le certificazioni di conformità ai sensi dell’art. 9 della L. 4/2013 (per dettagli vd. punti successivi del presente documento);
- la citazione è generica<sup>4</sup> (“normativa tecnica UNI applicabile”).

<sup>4</sup> Trattasi di caso obbligato: la UNI 11591:2015 non conteneva i profili oggetto di regolamentazione, il Decreto è stato promulgato prima della pubblicazione della UNI 11591:2022.

## 2.4 EGE, ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA

**Norma: UNI CEI 11339:2009** "Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione".

**Citazione:** Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n.102 Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE – citazione della UNI CEI 11339 in: art. 1 comma 2 c), art. 8 comma 2, art. 12 comma 5, comma 6 b).

***((c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;***

***c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;))***

Figura 6: Decreto Legislativo 4 luglio 2014, art. 1 comma 2 c)

*Punti di forza della citazione:*

- si fa riferimento alla certificazione a norma UNI;
- la citazione è "non datata" (non riporta l'anno di pubblicazione della norma ma solo il numero identificativo) di conseguenza non sarà necessario modificare la citazione a seguito della revisione della norma.

*Punti di debolezza della citazione:*

- il termine "rilasciata" è riferito alla norma, mentre dovrebbe essere riferito alla certificazione rilasciata da parte degli OdC.

5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce un protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.

a) ESCO certificate UNI CEI 11352;

b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;

Figura 7: Decreto Legislativo 4 luglio 2014, art. 12 comma 5, comma 6 b)

*Punti di forza della citazione:*

- si fa riferimento alla certificazione a norma UNI;
- la citazione è "non datata" (non riporta l'anno di pubblicazione della norma ma solo il numero identificativo) di conseguenza non sarà necessario modificare la citazione a seguito della revisione della norma.

### 3. Differenze fra attestato e certificazione ex L.4/2013

In merito alla citazione delle norme UNI relative alle professioni è emersa a più riprese la necessità di chiarire agli operatori del mercato e condividere con le Istituzioni le differenze fra:

- “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” emessa dalle associazioni professionali iscritte agli elenchi del MIMIT (ex. artt.6-7 L. 4/2013); e
- certificazione accreditata di conformità alla norma UNI applicabile, emessa dagli Organismi di Certificazione Accreditati ai sensi dell'art. 9 della L. 4/2013.

A tal proposito, ci viene in aiuto quanto riportato dal MIMIT sia all'interno delle FAQ dedicate alla L. 4/2013 (vd. [link](#)), sia tramite la Circolare Direttoriale MIMIT del marzo 2022):

*[...] nel caso, infatti, di associazioni che intendano rilasciare l'attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l'iscrizione nell'apposita sezione II dell'elenco, occorre evitare qualsiasi possibile confusione, anche nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o altra documentazione riconducibile all'associazione, in merito*

*alla natura di tale attestato. [...] l'attestato in questione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all'associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'associazione all'utenza, tra le quali l'attivazione dello sportello per i consumatori e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato [...].*



Si rinnova quindi l'invito alle Istituzioni ad uniformarsi ai chiarimenti forniti dal Ministero vigilante facendo riferimento, in caso di introduzione di requisiti per l'accesso/esercizio della professione o di specifiche attività, alla **certificazione accreditata** in conformità alla norma UNI distinguendola dalle attestazioni ex L. 4/2013 sulla base delle rispettive specificità.



## 4. Raccomandazioni pratiche su come citare le norme sulle professioni

### 4.1 Elementi caratteristici delle norme

Al fine di fornire raccomandazioni dettagliate alla PA sulle modalità di citazione delle norme sulle professioni è opportuno evidenziare gli elementi caratteristici delle norme (vd. fig. 8-9).



<sup>5</sup> Si ricorda che: UNI = norma nazionale; EN = norma europea; ISO = norma internazionale; UNI ISO = adozione nazionale della norma internazionale; UNI EN = recepimento (obbligatorio) di norma europea; EN ISO = norma EN adottata a livello ISO oppure norma ISO adottata a livello CEN o ancora norma elaborata congiuntamente da CEN e ISO sotto Vienna Agreement; UNI EN ISO = recepimento nazionale di norma EN ISO. Si segnalano inoltre le norme pubblicate unitamente al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per le quali si applicano gli stessi criteri di classificazione: UNI CEI, UNI CEI EN, UNI CEI ISO, UNI CEI EN ISO e UNI CEI EN ISO/IEC (in caso di pubblicazioni ISO/IEC).

## 4.2 Indicazioni per la citazione

Alla luce di quanto sopra segnalato si riportano le seguenti indicazioni in materia di citazione di norme UNI dedicate alle professioni:

1. citare la norma senza anno di pubblicazione (citazione non datata) al fine di non far decadere il richiamo di legge in occasione della revisione della norma<sup>6</sup>;
2. citare la norma verificandone tipologia e numero (vd. figura 8) attraverso la consultazione del [catalogo UNI](#) o tramite l'interlocuzione diretta con l'Ente ([sviluppo.progetti@uni.com](mailto:sviluppo.progetti@uni.com); [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com));
3. citare la certificazione accreditata in conformità alla norma usando una dicitura simile alla seguente: "certificazione, a fronte della norma xxxx, rilasciata da Organismo accreditato, per questa stessa norma, ai sensi dell'art.11.2 del Regolamento (CE) n.765/2008" e verificandone tipologia e numero (vd. figura 8), menzionando necessariamente la tipologia "UNI", "UNI EN", "UNI EN ISO" o similari ove disponibili (vd. punto 3 e nota 4 a piè di pagina del presente documento);
4. non fare utilizzo di terminologie improprie quali "possesso del profilo", "certificazione UNI", "attestato UNI", "esame UNI", "albo/elenco UNI" o altre forme simili<sup>7</sup>;
5. laddove possibile/applicabile, citare la certificazione accreditata a Marchio UNI<sup>8,9</sup>.

Inoltre, in caso di figure professionali riconducibili al contesto della L. 4/2013:

6. fare esplicito riferimento alla L. 4/2013 e agli articoli applicabili in materia di autoregolamentazione volontaria (art. 6) e certificazione accreditata (art. 9);

7. distinguere l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi dalla certificazione accreditata;
8. non mettere sullo stesso piano la certificazione accreditata e il possesso del titolo di studio universitario.

Infine, in caso di citazioni in bandi pubblici:

9. non citare la norma UNI come materiale d'esame in quanto la norma UNI APNR costituisce strumento di qualificazione della figura professionale ed eventuali esami per la valutazione della conformità hanno come oggetto di verifica il possesso in capo al professionista delle conoscenze e delle abilità descritte all'interno della norma (e non già la conoscenza da parte dello stesso di quali siano le conoscenze e le abilità elencate nella norma);
10. citare la certificazione in conformità alla norma UNI come meccanismo premiante al fine di valorizzare la qualificazione in conformità alla norma.

<sup>6</sup> Si ricorda che le norme tecniche sono revisionate su base quinquennale (al termine del quinquennio la norma può essere confermata, ritirata o avviata a revisione).

<sup>7</sup> Si ricorda che UNI è l'Ente Italiano di Normazione e si limita ad elaborare norme tecniche in conformità alle quali gli Organismi di Certificazione certificano sotto accreditamento. UNI non emette attestati (appannaggio delle associazioni ex artt. 7-8 L. 4/13) né certificazioni (appannaggio degli Organismi di Certificazione ex art. 9 L. 4/13).

<sup>8</sup> Il [Marchio UNI](#) è un marchio di conformità che UNI può concedere in licenza ad Organismi di Certificazione che operano sotto accreditamento e sono associati ad UNI, nel rispetto dei principi e valori dell'Infrastruttura per la Qualità Italia.

<sup>9</sup> Esempio applicato al caso di cui al punto 2.1: "professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati a Marchio UNI e qualificati ai sensi della L. 4/2013".





normeUNI



@normeUNI



normeUNI



[www.uni.com](http://www.uni.com)